



## TRIBUNALE DI VARESE

Piazza Cacciatori delle Alpi nr. 4 - Tel. Centralino 0332-298511 - Fax 0332-231762

**Prot. nr. 15 / 2013**

**Varese, 8 gennaio 2013**

**Oggetto:** Indicazioni operative in ordine all'applicazione della nuova disciplina della comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali per effetto della Legge 221/2012 di conversione del D.L.179/2012

**Ai curatori  
Alla Cancelleria Fallimentare  
SEDE**

1. Con Legge 221/2012 è stato convertito il D.L.179/2012 che, all'art.17, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina della comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali. La nuova disciplina è stata ulteriormente integrata con la Legge di Stabilità con due specifiche previsioni riguardanti l'iscrizione degli indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.) dei curatori fallimentari e dei commissari nel registro delle imprese e il deposito dei titoli di credito nell'ambito della verifica dei crediti.

Trattandosi di una normativa che è entrata immediatamente in vigore con la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, in data 18/12/2012, anche per una parte delle procedure già pendenti, ponendo nuovi adempimenti a carico dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali dei concordati preventivi, dei commissari straordinari delle amministrazioni straordinarie (oltre che dei commissari delle liquidazioni coatte amministrative), si ritiene opportuno, con la presente circolare varata a seguito di un primo esame della legge nella riunione dei giudici della sezione ai sensi dell'art.47 quater O.G., fornire subito a tutti i professionisti ed ai funzionari delle cancellerie una prima sintetica illustrazione delle nuove norme, focalizzando in particolare le soluzioni operative a cui ci si dovrà attenere per assicurare una corretta e funzionale attuazione del dettato legislativo.

### IL QUADRO NORMATIVO

#### **2.1 Le nuove norme relative alla procedura fallimentare.**

La nuova disciplina riguarda essenzialmente la presentazione delle domande di ammissione al passivo e le comunicazioni del curatore ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni nel corso della procedura.

Essa si applica dal 19/12/2012 ai nuovi fallimenti ed a quelli già pendenti nei quali il curatore non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso di cui all'art.92 L.F.

Le nuove norme in particolare prevedono:

- entro dieci giorni dalla nomina il curatore fallimentare deve comunicare la registro delle imprese, ai fini dell'iscrizioni, il proprio indirizzo P.E.C.;
- il curatore, per i creditori o titolari i diritti sui beni il cui indirizzo PEC risulta dal registro delle imprese (e dall'istituendo indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti), invia l'avviso ex art.92 L.F. a tale indirizzo, mentre, per gli altri, continua ad inviarlo a mezzo lettera raccomandata o telefax;
- in ogni caso nell'avviso ex art.92 L.F. il curatore deve comunicare ai destinatari il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), avvisandoli che le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione dei beni possono essere presentate, unitamente ai relativi documenti, unicamente mediante trasmissione a tale indirizzo, che nella domanda il ricorrente deve indicare l'indirizzo P.E.C. al quale intende ricevere le successive comunicazioni e che, nell'ipotesi di omessa indicazione, essere saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- la spedizione delle domande (tempestive o tardive) all'indirizzo P.E.C. del curatore, sia sottoscritte con firma digitale sia con sottoscrizione apposta sull'originale documento cartaceo successivamente oggetto di scansione digitale, deve essere effettuate da un indirizzo P.E.C., di cui può essere titolare anche un soggetto diverso dal ricorrente, come ad esempio un professionista o un'associazione sindacale o di categoria;
- gli unici documenti che il ricorrente deve depositare in cancelleria sono i titoli di credito;
- il curatore, almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica, deve trasmettere il progetto di stato passivo e le domande alla cancelleria e deve contestualmente comunicare il progetto di stato passivo agli indirizzi P.E.C. indicati dai ricorrenti;
- le eventuali osservazioni al progetto di stato passivo possono essere presentate, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica, esclusivamente mediante il loro invio all'indirizzo P.E.C. del curatore;
- sulla base della regola generale introdotta con l'art.31 bis tutte le successive comunicazioni ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice pone a carico del curatore sono da questi effettuate agli indirizzi P.E.C. da essi indicato e, nel caso di omessa indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- gli atti per i quali è specificamente prevista dalla legge la comunicazione da parte del curatore agli indirizzi PEC indicati dai creditori e titolari di diritti sui beni, oltre al progetto di stato passivo, sono: lo stato passivo, le relazioni semestrali ex art.33 comma 5 L.F., i progetti di riparto parziali, il rendiconto, il progetto di riparto finale, la proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri e il ricorso per esdebitazione;
- in pendenza di procedura e fino a due anno dopo la chiusura del fallimento il curatore è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.;

**Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art.92 L.F. alla data del 19/12/2012 risultava già inviato la nuova disciplina si applica dall'1/11/2013. In queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai terzi titolari di diritti su beni, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai destinatari di comunicare il loro entro tre mesi.**

## **2.2 Le nuove norme relative alla procedure di concordato preventivo.**

Con le modifiche agli artt. 171, 172, 173 e 182 L.F. si è stabilito che:

- il commissario giudiziale, subito dopo la nomina, deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori, se risultante dal registro delle imprese, o altrimenti a mezzo lettera raccomandata o telefax, un avviso contenente il suo indirizzo P.E.C., la data di convocazione dei creditori, la proposta di concordato, il decreto di ammissione, l'invito ai creditori a comunicare entro quindici giorni gli indirizzi P.E.C. ai quali intendono ricevere le successive comunicazioni

con l'avvertimento che, nell'ipotesi di omessa indicazione, essere saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

- tutte le successive comunicazioni del commissario giudiziale ai creditori sono effettuate all'indirizzo P.E.C. da essi indicato e, in caso di mancata indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

- in pendenza di procedura e fino a due anni dopo la chiusura della stessa il commissario è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.;

- tra gli atti che il commissario deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori sono espressamente previsti la **relazione ex art.172 L.F.**, per la quale ora è fissato il termine di giorni dieci prima dell'adunanza, e l'apertura del procedimento di revoca del concordato ex art.173 L.F.;

- nell'ipotesi di omologa di concordato preventivo prevedente la cessione dei beni il liquidatore giudiziale deve, con cadenza semestrale, redigere il **rapporto sull'andamento della liquidazione** trasmettendone una copia al comitato dei creditori unitamente alla documentazione bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale che, a sua volta, provvede a comunicarla a tutti i creditori ai rispetti indirizzi P.E.C. o, se non indicati, mediante deposito in cancelleria.

**Questa disciplina si applica subito ai nuovi concordati preventivi ed a quelli già aperti nei quali non sia stata ancora effettuata, alla data del 19/12/2012, la comunicazione della data dell'adunanza.**

Per i concordati invece nei quali la comunicazione della data dell'adunanza sia stata già effettuata la nuova disciplina si applica dall'1/11/2013. In queste procedure il commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai destinatari di comunicare il loro entro tre mesi.

### **2.3 Le nuove norme relative alla procedura di amministrazione straordinaria.**

Le modifiche apportate alla disciplina dell'amministrazione straordinaria ricalcano sostanzialmente quelle relative al fallimento.

E' previsto quindi anzitutto che il commissario straordinario deve comunicare il proprio indirizzo P.E.C. ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni ai relativi indirizzi P.E.C., se risultanti dal registro delle imprese, o altrimenti a mezzo posta raccomandata o telefax.

Le nuove norme sull'accertamento del passivo nel fallimento ed in particolare sulla presentazione delle domande esclusivamente all'indirizzo P.E.C. del professionista, sulla comunicazione del progetto di stato passivo ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni ai relativi indirizzi P.E.C. o mediante deposito in cancelleria, sulla presentazione delle osservazioni e sulla comunicazione dello stato passivo trovano diretta applicazione in forza del rinvio dell'art.53 D.Lgs.270/1999 agli artt.93 e seg. della Legge fallimentare.

Tra gli atti che il commissario deve comunicare agli indirizzi P.E.C. ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni, o mediante deposito in cancelleria in caso di mancata indicazione degli stessi, la legge espressamente prevede la **relazione del commissario sulle cause dello stato d'insolvenza e sulla sussistenza delle condizioni ai fini dell'ammissione dell'impresa alla procedura amministrazione straordinaria, il programma autorizzato, le relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma e la relazione finale e il bilancio finale con il conto della gestione.**

**La nova disciplina si applica subito alle nuove procedure di amministrazione straordinaria ed a quelle già pendenti nei quali il commissario non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso per l'accertamento del passivo di cui all'art.22 D.Lgs.270/1999.**

## **LE INDICAZIONI OPERATIVE CON RIFERIMENTO AI FALLIMENTI**

### 3.1 Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. del curatore al registro delle imprese

La norma impone al curatore di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al registro delle imprese **entro dieci giorni dalla nomina**. E' una previsione di grande importanza posto che non tutti gli interessati ricevono l'avviso ex art.92 l.F. (contenente l'indirizzo P.E.C. del curatore al quale devono essere inviate le domande di ammissione al passivo) e che in una parte rilevante dei fallimenti il curatore, non disponendo di scritture contabili aggiornate, non è in grado d'individuare i creditori o la maggior parte di essi. Nulla osta a che il curatore, per ragioni organizzative, crei un indirizzo P.E.C. specificamente dedicato alle procedure concorsuali o a singole procedure.

*Alla luce della norma transitoria sopra richiamata a questo adempimento devono provvedere tutti i curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi e dei fallimenti già pendenti nei quali, a quella data, non risultava ancora effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art.92 L.F.*

### 3.2 Comunicazione dell'avviso ex art.92 L.F. ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni

In ordine a tale comunicazione è da evidenziare che il curatore deve preliminarmente **consultare il registro delle imprese** (e in futuro, quando sarà istituito, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) per ciascun creditore o terzo titolari di diritti individuato al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto. Solo infatti nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel registro il curatore può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax.

### 3.3 Contenuto dell'avviso ex art.92 L.F.

L'avviso deve contenere, **al fine di rendere pienamente edotti i destinatari delle novità introdotte in ordine alle modalità di presentazione delle domande e delle osservazioni, un'informativa di questo tenore (che è opportuno sia adeguatamente evidenziata nel testo dell'avviso):**

*“ Ai fini della presentazione delle domande di ammissione di crediti al passivo fallimentare e delle domande di restituzione o rivendicazione dei beni possono s'informa che:*

- a) *la domanda deve essere proposta almeno trenta giorni prima dell'udienza di verifica che si terrà il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ h. \_\_\_ presso il Tribunale di Varese, Sezione Fallimentare, Piano I, alla quale tutti i ricorrenti hanno diritto di partecipare);*
- b) *la domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e, in tal caso, il ricorso, contenente il nome di chi propone la domanda, l'indicazione del nome o del numero del fallimento, l'ammontare della somma che s'intende insinuare al passivo o la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, l'indicazione del privilegio eventualmente richiesto e dei beni sui quali grava se si tratta di privilegio speciale, deve essere sottoscritta personalmente dalla parte;*
- c) *in ogni caso il ricorso contenente la domanda, unitamente alla copia dei documenti che provano la sussistenza del diritto, può essere presentato esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore .....@.....;*
- d) *i ricorsi, in formato cartaceo, depositati o inviati a mezzo posta alla cancelleria così come i ricorsi eventualmente inviati con modalità telematica direttamente alla cancelleria risulteranno irricevibili e pertanto le domande in esse contenute non saranno esaminate;*
- e) *anche i ricorsi inviati al curatore in formato cartaceo, anzichè digitale, non potranno essere esaminati in quanto irricevibili ;*
- f) *il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la*

- parte che propone la domanda ma anche un altro soggetto, come ad esempio un professionista o un'associazione di categoria;
- g) nel ricorso deve essere sempre indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale chi propone la domanda intende ricevere la comunicazione dell'integrale progetto di stato passivo e dello stato passivo esecutivo e le successive comunicazioni del curatore fallimentare (tra cui la relazione semestrale sull'andamento del fallimento, i progetti di riparto parziali, il rendiconto, il progetto di riparto finale);
  - h) se nella domanda non viene indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, o se la consegna dei messaggi non risulterà possibile per causa imputabile al destinatari, il curatore effettuerà le comunicazioni esclusivamente mediante deposito di copia dell'atto presso la cancelleria, senza ulteriori avvisi;
  - i) nel corso della procedura se la parte intende indicare un diverso indirizzo di posta elettronica certificata alla quale ricevere le successive comunicazioni è suo onere comunicare il nuovo indirizzo con messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
  - j) anche le osservazioni al progetto di stato passivo e gli eventuali documenti integrativi potranno essere presentati esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica;"

Alla luce della norma transitoria sopra richiamata l'avviso formulato in questi termini deve essere inviato da tutti i curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi e dei fallimenti già pendenti nei quali, a quella data, non risultava ancora effettuata la comunicazione ai creditori ex art.92 L.F.

### **3.4 Presentazione di domanda con ricorso in formato cartaceo o con modalità telematica alla cancelleria o in formato cartaceo presso lo studio del curatore**

La legge prevede che il ricorso possa essere presentato esclusivamente in formato digitale (con la duplice possibilità di documento *ab origine* in formato digitale e quindi sottoscritto con firma digitale e di documento, invece, in formato cartaceo successivamente digitalizzato mediante scansione) e che la trasmissione telematica debba essere effettuata solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal curatore.

Alla luce di questo chiaro dettato normativo il ricorso presentato direttamente alla cancelleria sia in formato cartaceo sia con modalità telematica è irricevibile da parte della cancelleria. Risulterebbe peraltro configurabile la nullità per inidoneità allo scopo posta la stretta correlazione funzionale tra la previsione della trasmissione del ricorso al curatore e la previsione della redazione del progetto di stato passivo da parte del curatore quale prima attività di esame delle domande.

Con riferimento invece all'ipotesi dell'invio del ricorso al curatore in formato cartaceo è da rilevare che la legge non attribuisce al curatore il potere di certificazione del deposito per cui risulta essenziale, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'atto, la marca temporale connessa alla trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata.

Si ritiene tuttavia, nella prospettiva della collaborazione tra le parti del processo, opportuno, per le domande pervenute in cancelleria, che questa, senza operare alcuna registrazione nel SIECIC, **le trasmetta al curatore il quale non potrà in ogni caso tenerne conto nella redazione del progetto di stato passivo ma provvederà ad inviare una comunicazione** (con relativa spesa a carico della procedura) ai soggetti che le hanno presentate avvisandoli che dovranno presentare un ricorso con le modalità indicate all'art.93 L.F. e che essi potranno ritirare, a tal fine, i documenti presso lo studio dello stesso curatore.

Analoga comunicazione il curatore effettuerà in caso d'invio del ricorso presso il suo studio in formato cartaceo oppure nel caso d'invio telematico ma non tramite la posta elettronica certificata.

### **3.5 Comunicazione del progetto di stato passivo ai ricorrenti**

Contestualmente al deposito telematico in cancelleria il progetto di stato passivo, nella sua interezza (come peraltro tutti gli altri atti), deve essere inviato ai ricorrenti agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati.

Per i creditori che non hanno fornito l'indicazione la comunicazione avviene mediante il deposito di copia in cancelleria. **Si ritiene, sulla base della ratio della norma, che a tal fine debba essere stampata una copia del progetto di stato passivo a disposizione dei creditori che vogliono prenderne visione ed eventualmente estrarne copia con attestazione di sua conformità all'originale da parte del Cancelliere.**

**Con il messaggio di trasmissione del progetto di stato passivo il curatore deve:**

- a) **rammentare ai ricorrenti che potranno effettuare le osservazioni e trasmettere i documenti integrativi almeno cinque giorni prima dell'udienza esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata come per la presentazione delle domande;**
- b) **comunicare ai ricorrenti il codice per l'accesso all'area riservata del sito con l'avviso che potranno ivi consultare tutte le domande presentate con i relativi documenti.**

Si sottolinea la necessità del rigoroso rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza di verifica, tenuto conto dell'anticipazione per i ricorrenti del termine per la presentazione delle osservazioni.

*Alla luce della norma transitoria sopra richiamata la comunicazione del progetto di stato passivo ai ricorrenti agli indirizzi posta elettronica certificata da essi indicati deve essere effettuato da tutti i curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi e dei fallimenti già pendenti nei quali, a quella data, non risultava ancora effettuata la comunicazione ai creditori ex art.92 L.F.*

### **3.6 Comunicazione ai ricorrenti dello stato passivo esecutivo, delle relazioni semestrali ex art.33 c.5 L.F., dei progetti di riparto parziali, del rendiconto di gestione, del progetto di riparto finale, della proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri e del ricorso per esdebitazione**

Il curatore deve comunicare questi atti, oltre gli ulteriori atti la cui comunicazione ai creditori il giudice delegato ponga a carico del curatore, agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati ai ricorrenti.

**Come per il progetto di stato passivo, ai fini del perfezionamento della comunicazione ai destinatari che non hanno indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, deve essere stampata una copia da porre in cancelleria a disposizione di quanti vogliono prenderne visione ed eventualmente estrarne copia con attestazione di sua conformità all'originale da parte del Cancelliere.**

*Alla luce della norma transitoria sopra richiamata la comunicazione di questi atti ai ricorrenti agli indirizzi posta elettronica certificata da essi indicati deve essere effettuato da tutti i curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi e dei fallimenti già pendenti nei quali, a quella data, non risultava ancora effettuata la comunicazione ai creditori ex art.92 L.F.*

### **3.7 Comunicazione ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni nei fallimenti già pendenti alla data del 19/12/2012**

**In tutti i fallimenti già pendenti alla data del 19/12/2012, nei quali risultava a quella data già inviato l'avviso ex art.92 L.F., (indipendentemente dall'anno in cui sono stati dichiarati) i curatori, entro il termine massimo (fissato dalla legge) del 30/6/2013, devono:**

a) comunicare ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo posta elettronica certificata;

b) richiedere ad essi la comunicazione, **entro il termine massimo di tre mesi**, degli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali intendono ricevere le comunicazioni;

c) avvisarli che, se non provvederanno a tale indicazione, **a partire dal 1/11/2013 tutte le comunicazioni ad essi destinate (ivi compresi i progetti di riparto e il rendiconto) si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi.**

La comunicazione, analogamente a quanto previsto per l'avviso ex art.92 L.F., il curatore la deve essere effettuare **all'indirizzo p.e.c. del destinatario**, se conosciuto, o **a mezzo di raccomandata o telefax.**

**Considerata l'importanza di questo adempimento, con riferimento in particolare agli effetti che ne derivano, via via che vi provvedono e comunque entro il termine del 15/7/2013 tutti i curatori dovranno depositare in cancelleria una relazione al giudice delegato in cui attestano di aver effettuato la comunicazione prevista a tutti i creditori e i terzi titolari di diritti sui beni risultanti dagli stati passivi.**

S'invitano i curatori a provvedere il prima possibile ad inviare le comunicazioni per evitare l'insorgere di gravi difficoltà in prossimità della scadenza del termine del 30/6/2013 che, trattandosi di un termine di legge, non potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.

### **3.11 Conservazione da parte del curatore dei messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata.**

Il curatore è tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata del fallimento e per due anni successivi alla chiusura.

E' essenziale che questa archiviazione, anche con l'eventuale supporto delle specifiche funzioni eventualmente previste nei gestionali in dotazione dei curatori fallimentari, sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano il facile rintraccio di ciascuna comunicazione risultano prevedibili impugnazioni di atti a notevole distanza di notevole dalla loro emissione basate, sotto il profilo della tempestività, sulla contestazione della mancata comunicazione.

## **LE INDICAZIONI OPERATIVE CON RIFERIMENTO AI CONCORDATI PREVENTIVI**

### **4.1 Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. del commissario al registro delle imprese**

La norma impone al commissario di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al registro delle imprese **entro dieci giorni dalla nomina.** Nulla osta a che il commissario, per ragioni organizzative, crei un indirizzo P.E.C. specificamente dedicato alle procedure concorsuali o a singole procedure.

*Alla luce della norma transitoria sopra richiamata a questo adempimento devono provvedere tutti i commissari di concordati preventivi aperti dal 19/12/2012 in poi e dei concordati già pendenti nei quali, a quella data, non risultava ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art.171 L.F.*

### **4.2 Comunicazione dell'avviso ex art.171 L.F. ai creditori**

In ordine a tale comunicazione è da evidenziare che il commissario deve preliminarmente **consultare il registro delle imprese** (e in futuro, quando sarà istituito, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) per ciascun creditore al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto. Solo infatti nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel registro il curatore può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax.

#### **4.3 Contenuto dell'avviso ex art.171 L.F.**

Il commissario con l'avviso ex art.171 L.F. deve comunicare ai creditori, oltre alla data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione

L'avviso deve contenere:

- a) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario;
- b) l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni;
- c) l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi.

*Alla luce della norma transitoria sopra richiamata l'avviso formulato in questi termini deve essere inviato da tutti i commissari di concordati preventivi aperti dal 19/12/2012 in poi e dei concordati già pendenti nei quali, a quella data, non risultava ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art.171 L.F.*

#### **4.4 Deposito e comunicazione della relazione ex 172 L.F.**

Il commissario deve depositare la relazione ex art.172 L.F. in cancelleria entro il **termine di dieci giorni prima dell'adunanza** e comunicarla contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori.

Per i creditori che non hanno provveduto ad indicare l'indirizzo di **posta elettronica certificata** il commissario deposita una copia cartacea in cancelleria al fine di consentirne la presa di visione e l'estrazione di copia con attestazione di conformità all'originale da parte del Cancelliere.

#### **4.5 Comunicazione di apertura di procedimento per la revoca dell'ammissione del concordato ex 173 L.F.**

Il commissario comunica il provvedimento ex art.173 comma 1 L.F. agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e, in caso di mancata indicazione, mediante deposito in cancelleria.

#### **4.6 Deposito e comunicazione della relazione semestrale del liquidatore nel concordato per cessione dei beni**

Il liquidatore giudiziale, **al termine di ciascun semestre**, deve redigere, ai sensi dell'art.33, ultimo comma, L.F. espressamente richiamato dal nuovo art.182, comma sesto, un **relazione semestrale sull'andamento della liquidazione** trasmettendone una copia al comitato dei creditori unitamente alla documentazione bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale.

Il commissario deve a comunicarla **a tutti i creditori ai rispetti indirizzi P.E.C.** o, se non indicati, mediante deposito in cancelleria.

**Per ragioni di omogeneità organizzativa rispetto alla gestione informatica delle relazioni semestrali nei fallimenti si dispone che le relazioni semestrali dei liquidatori giudiziali debbano essere redatte con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno e debbano essere trasmesse alla cancelleria secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico e inviate agli indirizzi P.E.C. dei creditori entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio.**

La cancelleria respingerà le relazioni semestrali non depositate secondo tali regole.

*Alla luce della norma transitoria sopra richiamata la relazione semestrale per ora deve essere redatta e comunicata con queste modalità da tutti i commissari di concordati preventivi aperti dal 19/12/2012 in poi e dei concordati già pendenti nei quali, a quella data, non risultava ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art.171 L.F.*



#### **4.7 Comunicazione ai creditori nei concordati già pendenti alla data del 19/12/2012**

**In tutti i concordati i già pendenti** alla data del 19/12/2012, nei quali risultava a quella data già inviato l'avviso ex art.171 L.F., **(indipendentemente dall'anno in cui sono stati aperti)** i commissari, **entro il termine massimo (fissato dalla legge) del 30/6/2013**, devono:

- a) comunicare ai creditori il loro indirizzo posta elettronica certificata;
- b) richiedere ad essi la comunicazione, **entro il termine massimo di tre mesi**, degli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali intendono ricevere le comunicazioni;
- c) avvisarli che, se non provvederanno a tale indicazione, **a partire dal 1/11/2013 tutte le comunicazioni ad essi destinate si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi.**

La comunicazione, analogamente a quanto previsto per l'avviso ex art.171 L.F., il curatore la deve essere effettuare **all'indirizzo p.e.c. del destinatario**, se conosciuto, o **a mezzo di raccomandata o telefax.**

Considerata l'importanza di questo adempimento, con riferimento in particolare agli effetti che ne derivano, via via che vi provvedono e comunque entro il termine del 15/7/2013 tutti i commissari dovranno depositare in cancelleria **una relazione al giudice delegato in cui attestano di aver effettuato la comunicazione prevista a tutti i creditori.**

S'invitano i commissari a provvedere il prima possibile ad inviare le comunicazioni per evitare l'insorgere di gravi difficoltà in prossimità della scadenza del termine del 30/6/2013 che, trattandosi di un termine di legge, non potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.

#### **4.8 Conservazione da parte del commissario dei messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata.**

Il commissario è tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata del fallimento e per due anni successivi alla chiusura. E' essenziale che questa archiviazione, anche con l'eventuale supporto delle specifiche funzioni eventualmente previste nei gestionali in dotazione dei professionisti, sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano il facile rintraccio di ciascuna comunicazione.

**Il Pres .Sez. e Giudice Del.**

**Dott. Miro Santangelo<sup>1</sup>**

**Il Giudice Del.**

**Dott. Nicola Cosentino<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.vo 39/1993

<sup>2</sup> Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.vo 39/1993